



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il G.E. in persona del giudice onorario Antonella Palamara, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 giugno 2023 nel procedimento esecutivo iscritto al n. 20/2023 R.G. Es.;

- rilevato:

-- che l'atto di pignoramento rinotificato al debitore è stato esibito alla udienza del 29 giugno 2023 ma non è stato depositato nel fascicolo telematico;

-- che il titolo esecutivo azionato dal precedente è costituito da un decreto ingiuntivo;

-- che tale provvedimento non è motivato in ordine alla esclusione di clausole abusive, secondo la normativa consumeristica, contenute nel contratto fonte del credito azionato in via monitoria;

-- che il precedente non ha versato in atti tale contratto;

-- che parte debitrice potrebbe rivestire la qualità di consumatore;

- considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno statuito:

--- che il giudice dell'esecuzione, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

--- che a tal fine, *“il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto”*;

--- che *“ove non sia adito prima dalle parti, il G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c. (nel caso di vendita o assegnazione dei beni*



pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente o intervenuto a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto”;

- ritenuto di dover attenersi alle superiori statuizioni della Suprema Corte;

P.Q.M.

- rinvia il processo all'udienza del 5 ottobre 2023, ore 9,45;

- onera il procuratore della creditrice di:

a) depositare nel fascicolo telematico l'atto di pignoramento rinotificato alla debitrice, con attestazione di conformità;

b) depositare in atti, almeno sette giorni prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria;

c) notificare la presente ordinanza alla debitrice almeno dieci giorni prima della predetta udienza.

Si comunichi.

Caltanissetta, 13 luglio 2023.

Il giudice onorario

avv. Antonella Palamara

